



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Si Cobas
Coordinamento Nazionale e
territoriale di Piacenza
sicobas@pec.it

Skill Logistic soc. coop
skill-logistics@pec.net

UPS HEALTHCARE ITALIA spa
amministrazione.ups@pec.it

Prefetto di Lodi

Questura di Lodi

Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti

e p.c. **Presidente del Senato della Repubblica**

Presidente della Camera dei
Deputati

Presidente del Consiglio dei Ministri

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC

Pos. 1137/26
Settore: DLFA

Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Con riferimento alla nota del 17 settembre 2026, con la quale l'Azienda UPS HEALTHCARE spa, che svolge attività di stoccaggio e distribuzione di prodotti farmaceutici, avvalendosi, fra le altre, della soc. coop. Skill Logistic soc., ha segnalato al Ministero dell'Interno, alla Prefettura di Lodi e alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (di seguito, brevemente, "Commissione"), che, a partire dal 14 settembre 2026 e

con prosecuzione nelle giornate successive del 15 e 16 settembre 2026, presso il sito di Somaglia (LO) si sono verificate iniziative di astensione collettiva e blocco operativo poste in essere da parte di lavoratori dell'appaltatore Skill Logistics Soc. Coop. asseritamente aderenti alla sigla sindacale SI Cobas", con pregiudizio delle consegne per strutture sanitarie pubbliche e private, farmacie e pazienti.

Con nota pervenuta in data 18 settembre 2026, l'O.S. SI Cobas contestava l'assunto di UPS Healthcare, ma confermava formalmente lo stato di agitazione a fronte di un imminente cambio appalto nel sito di Somaglia (LO).

Con nota del 24 settembre 2026, a seguito di espressa richiesta di chiarimenti della Commissione, la società UPS HEALTHCARE Italia, confermava la prosecuzione delle iniziative di astensione sino alla medesima giornata;

IL COMMISSARIO

Avv. Luca Tozzi, delegato per il settore, in via d'urgenza;

CONSIDERATO

che l'art. 1, comma 2, lett. a), l. 146/1990 ricomprende tra i servizi pubblici essenziali *"quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute..."*;

che con delibera di interpretazione n. 51/15 del 23 febbraio 2015, la Commissione ha ricondotto nell'ambito di applicazione dell'Accordo nazionale del 26 gennaio 2004, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica, stipulato tra le Associazioni ADF, FEDERFARMA SERVIZI, CONFCOMMERCIO e le Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 04/267 del 15 aprile 2004 e pubblicato in G.U. n. 100 del 29 aprile 2004), anche le attività di conservazione, deposito, custodia e movimentazione dei farmaci e dei prodotti medicali (spesso centralizzate presso moderne strutture di logistica farmaceutica), atteso il carattere servente e complementare di tali attività rispetto all'approvvigionamento dei farmaci a favore dei Presidi Ospedalieri ed altre Strutture Sanitarie;

che la Commissione, con delibera n. 01/55 del 17 maggio 2001 ha stabilito che *"forme di lotta sindacale diverse dallo sciopero che per entità, durata o modalità di attuazione siano tali da provocare una significativa riduzione o disorganizzazione del servizio pubblico essenziale, dovranno essere rispettati gli obblighi di preavviso, di predeterminazione della durata, nonché di erogazione delle prestazioni indispensabili al fine di salvaguardare il contenuto essenziale dei diritti degli utenti una sollecitazione a non garantire, nel corso dell'astensione, le prestazioni indispensabili richieste dalla disciplina di settore"*;

RILEVATO

che l'Azienda Ups Healthcare Italia S.p.a. esercita attività di stoccaggio e distribuzione di prodotti farmaceutici, inclusi farmaci oncologici e salvavita;

che, inoltre, in base a quanto riferito dall'Azienda, presso il sito logistico interessato dalle azioni di blocco vengono movimentati esclusivamente prodotti farmaceutici, destinati a strutture sanitarie pubbliche e private, farmacie e pazienti oncologici.

INDICA

ai sensi dell'articolo 13, lettera d), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, all'Organizzazione sindacale in indirizzo che, allo stato, dal documento di proclamazione, emergono le seguenti violazioni:

- **“mancato esperimento delle preventive procedure di raffreddamento e conciliazione”**, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 146 del 1990, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 dell'Accordo nazionale del 26 gennaio 2004, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore della distribuzione intermedia farmaceutica, sopra citato, secondo i quali *“Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”*;

- **“mancato rispetto del termine di preavviso”**, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, e dell'articolo 3 dell'Accordo sopra citato laddove è previsto che il preavviso non può essere inferiore a dieci giorni;

- **“mancata predeterminazione della durata dell'astensione collettiva”** ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, e dell'articolo 4 dell'Accordo il quale prevede che *“I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione.....”*;

“mancata garanzia delle prestazioni indispensabili”, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e dell'articolo 9 del citato Accordo.

Si invita l'Organizzazione sindacale in indirizzo a revocare immediatamente l'astensione collettiva, dandone tempestiva comunicazione ai medesimi soggetti destinatari della proclamazione.

Resta fermo che la Commissione accerterà, in seguito all'eventuale apertura del procedimento di valutazione, ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione del presente atto al Coordinamento Nazionale e territoriale di Piacenza dell'Organizzazione sindacale Si Cobas, alle aziende Skill Logistics Soc. Coop. e UPS Healthcare spa, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Prefetto di Lodi, alla Questura di Lodi, nonché, per opportuna conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 13, lettera n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Avv. Luca Tozzi

